

Segretaria
Kappelergasse 14
8001 Zurigo

T +41 44 211 40 11
F +41 44 211 80 18
info@ks-cs.ch

ks/cs

Kommunikation Schweiz
Communication Suisse
Comunicazione Svizzera
Communication Switzerland



Regolamento d'esame

per

**l'esame professionale superiore
di responsabile della comunicazione**

Publicato dall'organo responsabile

KS/CS Communication Suisse

Edizione 1.7.2016





L'organo responsabile, visto l'articolo 28 capoverso 2 della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 ¹, dispone:

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Finalità dell'esame

La finalità dell'esame è di constatare se le candidate e i candidati hanno le competenze necessarie per assumere il ruolo di responsabile della comunicazione in un'unità della propria azienda per l'elaborazione e l'attuazione della strategia di comunicazione, o di consulente competente in un'agenzia pubblicitaria / di comunicazione per la strategia di comunicazione globale e l'assistenza di mandati di rispettivi clienti.

Obiettivi finali

- a) Conoscere i contesti di economia politica ed aziendale ed essere capaci di interpretarli correttamente.
 - b) Disporre di conoscenze approfondite nell'ambito delle indagini di mercato, della strategia di marketing, del mix di marketing e della relativa applicazione.
 - c) Essere capaci di analizzare minuziosamente la situazione in base agli obiettivi aziendali e alle direttive di marketing e di interpretarla correttamente in relazione alla comunicazione.
 - d) Essere in grado di sviluppare una strategia di comunicazione mirata con i rispettivi target, obiettivi e posizionamento, sulla base delle proprie analisi ed esperienze.
 - e) Essere capaci di impiegare i vari strumenti di comunicazione (come ad es. la pubblicità classica dei media, Public Relations, Direct Marketing, promozione delle vendite, fiere, sponsoring, marketing degli eventi, multimedia, ecc.) e di sviluppare i rispettivi progetti e provvedimenti.
 - f) Essere pratici dei vari mezzi della pubblicità dei media ed essere in grado di impiegarli in modo mirato. Saper valutare e interpretare correttamente le cifre e i fatti richiesti.
 - g) Essere in grado di controllare, coordinare e preventivare l'attuazione delle misure degli strumenti di comunicazione scelti nei settori della creazione, della realizzazione, della produzione, dei media o altri settori speciali.
 - h) Essere in grado di presentarsi come partner commerciale competente di fronte a dirigenti interni ed esterni, come ad es. alla direzione aziendale e al Marketing, e trasmettere abilmente le proprie richieste e attività.
- 1.12 Inoltre l'esame ha lo scopo di creare un titolo protetto della formazione professionale superiore per specialisti della comunicazione di marketing che svolgono funzioni dirigenziali e hanno acquisito le conoscenze teoriche e pratiche necessarie.
- 1.13 Per ottenere un diploma federale la/il candidata/o deve possedere le capacità e le conoscenze professionali descritte in modo dettagliato nella guida al regolamento d'esame. Il contenuto dell'esame fa riferimento alle qualifiche necessarie per lo svolgimento di questa attività lavorativa.

¹ RS 412.10 Legge federale sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) del 13 dicembre 2002 (stato: 1° gennaio 2016)





1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

Kommunikation Schweiz / Communication Suisse / Comunicazione Svizzera /
Communication Switzerland

1.22 L'organo responsabile indicato ha competenza nazionale.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 La realizzazione dell'esame viene affidata ad una commissione composta da un presidente e da otto membri ed eletta per un periodo di tre anni dalla presidenza di KS/CS.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. È in grado di deliberare validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la decisione spetta alla/al presidente.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame

- a) emana la guida al presente regolamento d'esame e la aggiorna periodicamente;
- b) definisce le tasse d'esame secondo il regolamento delle tasse del 31.12.1997 della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI;
- c) definisce luogo e data dell'esame;
- d) determina il programma d'esame;
- e) provvede alla preparazione degli esercizi d'esame ed effettua l'esame stesso;
- f) sceglie e nomina gli esperti e li istruisce in merito allo svolgimento dei loro compiti;
- g) decide riguardo l'ammissione all'esame nonché sull'eventuale esclusione;
- h) decide il rilascio del diploma;
- i) tratta richieste e ricorsi;
- j) si preoccupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide riguardo il riconoscimento, rispettivamente la presa in considerazione di altri diplomi e attività;
- l) riporta alle istanze superiori e alla SEFRI riguardo la propria attività;
- m) si occupa dello sviluppo e della garanzia della qualità, in particolare del periodico aggiornamento del profilo di qualificazione in base alle esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può demandare singoli compiti, come pure la direzione dell'esame, al segretariato d'esame.

2.3 Pubblico / controllo

2.31 L'esame è sotto il controllo della Confederazione. Non è pubblico. In singoli casi la commissione d'esame può ammettere un'eccezione.

2.32 La SEFRI viene tempestivamente invitata ad assistere all'esame e le vengono forniti gli atti d'esame.





3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, TASSE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame viene pubblicato almeno sei mesi prima del suo inizio nell'organo di KS/CS così come sulle rispettive pagine web (www.ks-cs.ch).

3.12 La pubblicazione deve contenere come minimo

- le date d'esame;
- le tasse d'esame;
- il luogo di iscrizione;
- il termine di iscrizione;
- la procedura d'esame.

3.2 Iscrizione

L'iscrizione deve contenere:

- a) una presentazione della formazione e delle esperienze lavorative fino a quel momento;
- b) copie dei documenti richiesti per l'ammissione e dei certificati di lavoro;
- c) indicazione della lingua nella quale si desidera sostenere l'esame;
- d) copia di un documento di identità valido, con foto;
- e) la ricevuta o la conferma del pagamento della tassa d'esame.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame viene ammesso chi

- a) possiede un attestato professionale federale come pianificatrice/pianificatore in comunicazione di marketing risp. tecnico/a di pubblicità o come specialista in relazioni pubbliche risp. assistente in relazioni pubbliche e che dall'acquisizione di questo attestato abbia svolto almeno due anni di esperienza come consulente pubblicitario risp. consulente in comunicazione oppure consulente pubblicitario con funzione dirigenziale

oppure

- b) possiede il diploma di una scuola superiore, superiore professionale o un diploma riconosciuto a livello federale (esame professionale superiore, scuola professionale superiore) in ambito commerciale e almeno tre anni di esperienza nell'ambito della comunicazione aziendale e marketing (eventualmente in un settore pubblicitario speciale), purché almeno due anni dei quali siano stati svolti come consulente pubblicitario risp. consulente in comunicazione o consulente pubblicitario con funzione dirigenziale

oppure

- b) disponga di almeno cinque anni di pratica nell'ambito della comunicazione aziendale e marketing (eventualmente in un settore pubblicitario speciale), purché almeno due anni dei quali siano stati svolti come consulente pubblicitario risp. consulente in comunicazione o consulente pubblicitario con funzione dirigenziale.

e

- d) abbia pagato per tempo le tasse d'esame secondo il punto 3.41.

L'ultimo giorno utile per l'attestazione della durata del periodo di pratica risp. funzione dirigenziale è quello dell'inizio dell'esame. Per l'ammissione all'esame va rispettato il termine stabilito per la presentazione del lavoro di diploma breve.





- 3.32 La SEFRI decide in merito all'equipollenza di titoli di studio e diplomi stranieri.
- 3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame viene comunicata per iscritto alla/al candidata/o minimo tre mesi prima dell'inizio dell'esame. L'eventuale decisione di rifiuto deve contenere la motivazione e indicare le vie legali.

3.4. Spese

- 3.41 Con l'iscrizione all'esame la/il candidata/o versa una tassa d'esame. Le tasse dovute per il rilascio del diploma e l'iscrizione nel registro dei titolari di un diploma, come pure eventuali spese per il materiale, verranno rimosse separatamente. Tali spese sono a carico delle/dei candidate/i.
- 3.42 Secondo la cifra 4.2, le/i candidate/i che si ritirano dall'esame entro il termine stabilito oppure che devono ritirarsi per motivi validi ricevono il rimborso della tassa d'esame, dedotte le spese occorse.
- 3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per le/i candidate/i che ripetono l'esame, viene stabilita dalla commissione d'esame nei singoli casi, tenendo conto della situazione.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto e alloggio e assicurazione durante l'esame sono a carico delle/dei candidate/i.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 Un esame viene svolto:
- in lingua tedesca, se ci sono almeno 25 candidate e candidati;
 - in lingua francese, se ci sono almeno 8 candidate e candidati;
 - in lingua italiana, se ci sono almeno 3 candidate e candidati che adempiono le condizioni d'ammissione.
- 4.12 La/il candidata/o verrà convocata/o almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'esame scritto e almeno 15 giorni prima dell'esame orale. La convocazione contiene:
- a) il programma dell'esame con indicazione del luogo e orario dell'esame come pure i mezzi ausiliari ammessi che la/il candidata/o può portare con sé;
 - b) l'elenco degli esperti dell'esame.
- 4.13 Eventuali rikusazioni degli esperti devono essere notificate alla commissione d'esame, corredate di motivazione, al più tardi sette giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione decide e prende le misure necessarie.

4.2 Ritiro del candidato

- 4.21 La/il candidata/o può ritirare la propria iscrizione fino a quattro settimane prima dell'inizio dell'esame. Per quanto riguarda eventuali rimborsi si rimanda alla guida.
- 4.22 L'eventuale ritiro dopo tale termine è possibile solamente per motivi validi dietro trattenuta delle spese occorse. Come motivi validi vengono presi in considerazione:





- a) maternità
- b) malattia e infortunio;
- c) decesso in famiglia;
- d) servizio militare, civile o di protezione civile non previsto.

4.23 Il ritiro deve essere comunicato immediatamente alla commissione d'esame in forma scritta e documentata.

4.3 Non ammissione ed esclusione

4.31 Le/i candidate/i che in merito alle condizioni di ammissione forniscono intenzionalmente dati falsi o che tentano in altro modo di ingannare la commissione d'esame, non sono ammesse/i all'esame.

4.32 Dall'esame viene escluso chi:

- a) utilizza mezzi ausiliari non autorizzati;
- b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
- c) tenta di ingannare gli esperti;
- d) non consegna per tempo il lavoro di diploma breve.

4.33 La commissione d'esame decide sull'esclusione dall'esame. La/il candidata/o ha diritto a sostenere l'esame con riserva fino a che la commissione non pronuncia una decisione legalmente valida.

4.4 Controllo ed esperti d'esame

4.41 Durante lo svolgimento degli esami scritti è presente almeno una persona di controllo competente che sorveglia con la necessaria attenzione e che riporterà per iscritto le proprie osservazioni.

4.42 Almeno due esperti si assumono il compito di giudicare gli esami scritti e determinano la nota di comune accordo.

4.43 Almeno due esperti presenziano agli esami orali, prendono appunti relativi al colloquio d'esame e allo svolgimento dell'esame, giudicano la prestazione e determinano la nota di comune accordo.

4.44 I parenti stretti, coloro che sono o sono stati superiori o colleghi della/del candidata/o si astengono dal presentarsi quali esperti d'esame.

4.45 Le/i docenti dei corsi preparatori o delle ripetizioni risp. corsi intensivi non vengono impiegati durante l'esame in qualità di esperti in queste materie.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 Al termine degli esami, la commissione d'esame si riunisce per decidere in merito al superamento dell'esame stesso. La/il rappresentante della SEFRI viene invitata/o in tempo utile a questa riunione.

4.52 Le/i docenti dei corsi preparatori, i parenti stretti, coloro che sono o sono stati superiori o colleghi della/del candidata/o si astengono al momento di decidere in merito al rilascio del diploma.





5. ESAME

5.1 Parti dell'esame

5.11 L'esame è composto dalle seguenti parti di cui è indicata la rispettiva durata:

	Parte dell'esame	Durata		
		orale	scritto	totale
1.	Economia nazionale	25 min.	-	25 min.
2.	Economia aziendale / contabilità/ preventivi	-	60 min.	60 min.
3.	Statistica di marketing / ricerca di marketing / controllo dell'impatto pubblicitario	-	90 min.	90 min.
4.	Marketing	-	240 min.	240 min.
5.	Comunicazione integrata / comunicazione di marketing		240 min.	240 min.
6.	Elaborazione lavoro di diploma breve Presentazione lavoro di diploma breve Interrogazione e discussione sul lavoro di diploma breve Colloquio tecnico su informazione e comunicazione, marketing comunicazio- ne, DM, Pv, Event, ecc.	15 min. 20 min. 10 min.	*(3 mesi e ½)	45 min.
7.	Media		120 min.	120 min.
8.	Promozione vendite / marketing diretto Marketing degli eventi / sponsoring multimedia		120 min.	120 min.
9.	Relazioni pubbliche / Investor Relations		90 min.	90 min.
10.	Diritto	25 min.	-	25 min.
	Totale* (durata effettiva dell'esame, esclusa l'elaborazione del lavoro di di- ploma breve)	95 min. = 1.5 ore*	960 min. = 16 ore*	1055 min. = 17.5 ore*





5.12 Le parti dell'esame possono venire suddivise in voci. Questa suddivisione viene decisa dalla commissione d'esame.

5.2 Requisiti d'esame

5.21 Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono specificate nella guida al regolamento d'esame di cui al punto 2.21 lettera a.

6. VALUTAZIONE E NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame risp. delle singole parti d'esame viene espressa mediante voti. Si applicano le disposizioni previste ai punti 6.2 e 6.3 del presente regolamento.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame è determinata dalla media delle note di tutte le voci in cui si suddivide. Essa è arrotondata al decimale. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame conseguita direttamente viene assegnata conformemente al punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media (ponderata) delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata al decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma

6.41 L'esame è superato se

- a) con il voto finale si raggiunge almeno il 4.0;
- b) in massimo una delle quattro parti d'esame Marketing, IK / comunicazione di marketing, lavoro di diploma breve e Media il voto è inferiore a 4.0;
- c) in massimo due altre parti d'esame il voto è inferiore a 4.0,
- d) in nessuna delle parti d'esame il voto è inferiore a 2.5.

6.42 Per principio l'esame risulta non superato se la/il candidata/o

- a) non si iscrive entro il termine stabilito;
- b) non si presenta all'esame senza fornire un motivo valido;
- c) arriva all'esame in ritardo senza fornire un motivo valido;
- d) deve venire esclusa/o dall'esame.

6.43 La commissione d'esame decide in merito al superamento dell'esame esclusivamente sulla base delle prestazioni fornite durante l'esame. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.





- 6.44 La commissione d'esame rilascia ad ogni candidata/o un attestato d'esame dalla quale si possono evincere almeno:
- a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva;
 - b) il superamento o non superamento dell'esame;
 - c) indicazioni circa i mezzi d'impugnazione nel caso in cui non venga rilasciato il diploma.

6.5 Ripetizione

- 6.51 Chi non ha superato l'esame, lo può ripetere due volte.
- 6.52 La ripetizione si limita solo alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una nota minimo di 5.0.
- 6.53 Per l'iscrizione e l'ammissione valgono le stesse condizioni del primo esame.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDIMENTO

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 Il diploma federale viene emesso dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame con la firma della/del direttrice/direttore o della/del presidente della stessa commissione d'esame.

7.12 Chi ottiene il diploma federale ha diritto di portare i seguenti titoli:

Responsabile della comunicazione diplomata / Responsable della comunicazione diplomato
Responsable de la communication diplômée / Responsable de la communication diplômé
Diplomierte Kommunikationsleiterin / Diplomierter Kommunikationsleiter

7.13 La traduzione inglese è:
- Executive in communications, Federal Diploma of Higher Education

7.14 I nominativi dei titolari del diploma federale vengono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.15 Secondo l'art. 7.12 chi negli anni passati ha ottenuto il diploma di capo pubblicità ha diritto a portare il titolo; non viene redatto un nuovo diploma.

7.2 Ritiro del diploma

7.21 La SEFRI può ritirare un diploma ottenuto in modo illecito, con riserva di procedimento penale.

7.22 Il verdetto della SEFRI può essere inoltrato al Tribunale Amministrativo Federale entro 30 giorni dalla sua emissione.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla sua notifica.





8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 Dietro richiesta della commissione d'esame l'organo responsabile fissa l'ammontare degli indennizzi per i membri della commissione d'esame e per gli esperti.
- 8.2 Gli organi responsabili assumono le spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalla tassa d'esame, dal contributo federale e da altri sussidi.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame presenta alla SEFRI, conformemente alla direttiva, un conto economico dettagliato. Sulla base di tale conto la SEFRI fissa il contributo della Confederazione per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento d'esame del 1° febbraio 2010 per l'esame professionale superiore di responsabile della comunicazione viene modificato come segue:

Disposizioni generali

Le due associazioni Publicité Suisse PS (ex Fédération romande de publicité FRP) e Schweizer Werbung SW si riuniscono nell'organizzazione mantello denominata «Kommunikation Schweiz / Communication Suisse / Comunicazione Svizzera / Communication Switzerland».

Sostituzione di un termine

In tutto il testo «Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia UFFT» è sostituito con «Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI».

9.2 Disposizioni transitorie

Le/i candidate/i ammesse/i a ripresentarsi all'esame in base al precedente regolamento potranno ripetere l'esame una o due volte entro il 2019.

9.3. Entrata in vigore

Questa modifica entra in vigore con l'approvazione da parte della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI il 1° luglio 2016.





10. EMANAZIONE

Berna, il 16 giugno 2016

Kommunikation Schweiz
Communication Suisse
Comunicazione Svizzera
Communication Switzerland
(ex: SW Schweizer Werbung)

Il Presidente :
Filippo Lombardi

La direttrice:
Ursula Gamper

La presente modifica è approvata.

Berna, il 1° luglio 2016

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore

Berna, il 17 giugno 2016

Kommunikation Schweiz
Communication Suisse
Comunicazione Svizzera
Communication Switzerland
(ex: PS Publicité Suisse)

Il Vice Presidente :
François Besençon

